

LICENZA STRUTTURA RICETTIVA ALBERGHIERA (Alberghi e Residenze Turistiche Alberghiere)

Riferimento normativo DPR 24 Luglio 1977 n. 616 art. 19
L.R. 28 Luglio 2004 n. 16 (classificazione a cura del Comune validità permanente)

Le strutture ricettive Alberghiere sono suddivise in:

- **Alberghi** (*obbligo di Iscrizione alla Camera di Commercio R.I.T. Reg.Imprese Turistiche*)
Definizione: strutture ricettive, a gestione unitaria, ubicati in uno o più stabili o parti di stabili, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in camere, suite o unità abitative fornite di servizio autonomo di cucina, destinate alla ricettività. La capacità ricettiva può riguardare le unità abitative in misura non superiore al 40% del totale
- **Motel** (*obbligo di Iscrizione alla Camera di Commercio R.I.T. Reg.Imprese Turistiche*)
Definizione: Alberghi particolarmente attrezzati per l'alloggiamento e l'assistenza della autovetture o delle imbarcazioni con l'obbligo di assicurare un servizio di ristorante e bar.
- **Villaggio albergo** (*obbligo di Iscrizione alla Camera di Commercio R.I.T. Reg.Imprese Turistiche*)
Definizione: Aziende dotate dei requisiti degli Alberghi che sono caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso ed inseriti in un area attrezzata per il soggiorno e lo svago.
- **Residenze turistiche alberghiere "residence"** (*obbligo dell'iscrizione al R.I.T. Reg.Imprese Turistiche*)
Definizione: strutture che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente ristorazione, in unità abitative costituite da uno o più locali, fornite di servizio autonomo di cucina camere e suite. La capacità ricettiva può riguardare camere o suite in misura non superiore al 40% del totale
- **Meuble o Garni** (*obbligo dell'iscrizione al R.I.T. Reg.Imprese Turistiche*)
Definizione: gli alberghi che forniscono il solo servizio di alloggio e normalmente di prima colazione senza ristorante.
- **Centro di benessere** (*obbligo dell'iscrizione al R.I.T. Reg.Imprese Turistiche*)
Definizione: gli alberghi dotati di impianti e attrezzature per fornire servizi specializzati per il relax ed il benessere psicofisico.
- **Bauty farm** (*obbligo dell'iscrizione al R.I.T. Reg.Imprese Turistiche*)
Definizione: gli alberghi che forniscono servizi specializzati finalizzati a cicli di trattamenti dietetici ed estetici.
- **Centri congressi** (*obbligo dell'iscrizione al R.I.T. Reg.Imprese Turistiche*)
Definizione: gli alberghi dotati di strutture, attrezzature e servizi specializzati per l'organizzazione di manifestazioni congressuali e convegni

Hanno l'obbligo di autorizzazione da parte del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. In caso di subentro, qualora non siano state apportate modifiche strutturali e il nuovo titolare sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività e confermi la classifica assegnata, l'autorizzazione è sostituita dalla denuncia di inizio attività.

Il titolare ha l'obbligo di comunicare i dati sulla consistenza ricettiva e movimenti dei clienti alle Province secondo le modalità indicate dall'ISTAT, presenta la dichiarazione prezzi alla aggiornata al 20 mag. 05

Provincia, comunica i periodi di apertura e chiusura al Comune, entro i termini previsti per l'invio della comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle strutture alle Province

L'autorizzazione, a carattere permanente, è subordinata alla preventiva assegnazione della classifica, deve indicare oltre alla denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura e l'ubicazione. La stessa abilita anche alla somministrazione, per la quale occorre richiedere apposita autorizzazione ai sensi dell'art. 4 comma 5° lett. A) della L.R. 14/2003, fornitura giornali, pellicole ecc. ad uso esclusivo dei clienti.

La classificazione, in base ai requisiti posseduti sono contrassegnate da:

- un minimo di UNA STELLA ad un massimo di CINQUE STELLE o CINQUE STELLE LUSO;
- un minimo di DUE STELLE ad un massimo di QUATTRO STELLE per Residenze turistiche alberghiere.

(Questa parte momentaneamente è sospesa in attesa della Delibera di Giunta Regionale che specifica le caratteristiche e requisiti minimi ai sensi dell'art. 3 comma 2° della L.R.)

PROCEDURA

- I titolari delle strutture in attività alla data di entrata in vigore della Legge Regionale, devono provvedere entro 6 mesi dalla pubblicazione della Delibera di Giunta Regionale, ad una nuova dichiarazione dei requisiti posseduti, utilizzando il modulo previsto dalla Delibera stessa. Tali strutture possono comunque mantenere la classificazione precedentemente attribuita per un periodo non superiore a 3 anni, salvo diverso termine stabilito negli atti di Giunta Regionale per casi specifici, qualora il gestore si impegni alla realizzazione degli interventi da iniziare entro 12 mesi dalla presentazione della dichiarazione che consentano il mantenimento del precedente livello di classificazione.
- L'interessato presenta domanda in bollo di rilascio Autorizzazione, e di classificazione alberghiera, dichiarando i requisiti morali ed allegando alla stessa:
 - 1) schede informative, preventivamente compilate, relative alla denuncia delle attrezzature per la classificazione alberghiera di cui alla Legge Regionale.
 - 2) Relazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato contenente la dichiarazione di conformità dei locali alle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia.
 - 3) Planimetria aggiornata dei locali debitamente accompagnata dalla relazione tecnica descrittiva con l'indicazione della distribuzione dei posti letto nelle camere, entrambe datate e firmate da un tecnico abilitato e dal sottoscritto
 - 4) Dichiarazione ai fini della prevenzione incendi (solo per strutture con un numero di posti letto inferiore a 25 non soggette alla normativa)
 - 5) Copia di domanda per Autorizzazione allo scarico
 - 6) Copia del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari

Se il richiedente è una società, allegare alla domanda una copia registrata dell'atto costitutivo della stessa.

A completamento della richiesta l'interessato deve presentare anche domanda (in bollo) di rilascio Autorizzazione Sanitaria per struttura ricettiva con o senza somministrazione di alimenti ai soli alloggiati allegando:

1) Schema di relazione tecnica descrittiva dell'attività svolta

- Si invia copia della domanda di cui sopra e relativi allegati al Servizio di Igiene di Pubblica dell'Azienda USL Bologna Nord di Castenaso, ai fini del nulla-osta igienico sanitario.
- Si fa richiesta di Visura Camerale al Registro Imprese Turistiche della Camera di Commercio di Bologna.
- Invio (da effettuare entro 3 giorni dal ricevimento della domanda) della comunicazione di "avvio del procedimento";

• Richiesta di certificazioni:

- *casellario giudiziale* (Procura della Repubblica di Bologna);
- *antimafia* (Prefettura di Bologna);

N.B. In caso di società gli accertamenti penali vanno richiesti per il legale rappresentante e anche per tutti i soci; per le S.a.s., invece, solo per il socio accomandatario.

- Si fa richiesta di verifica dei requisiti obbligatori e fungibili posseduti, da parte del Comando Polizia Municipale, per l'assegnazione della classificazione.
- Si convoca la Commissione Comunale per la classificazione alberghiera, nel corso della quale si redige un verbale di assegnazione della classificazione.
- Si adotta con una Delibera di Giunta Comunale la classificazione alberghiera. Detto provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio, entro 5 gg. dall'adozione, per 15 gg. e trasmesso copia dello stesso al Presidente della Giunta Regionale (Direzione Gen. Cultura e Turismo V.le A. Moro 30 – Bologna) per la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

Tale provvedimento viene adottato entro 90 gg. dalla presentazione della denuncia. In sede di riclassificazione il Comune provvede entro il termine di 150 gg.(art. 7 L.R. 42/81)

- Ad arrivo delle certificazioni richieste, (compreso Visura Camerale) comunicazione alla Prefettura ai sensi del DPR 616/77 di rilascio della Autorizzazione allegando copia del Casellario Giudiziale.
- Ad ottenimento di risposta positiva da parte del Servizio di Igiene dell'Az. USL, e verifica accertamenti penali, si rilascia:
 - 1) Autorizzazione per Azienda Alberghiera
 - 2) Autorizzazione di assegnazione della classificazione alberghiera
 - 3) Autorizzazione Sanitaria per l'esercizio dell'attività stessa.
- Si trasmette copia della Autorizzazione Sanitaria al Servizio di Igiene che ha espresso il parere.
- Si inseriscono i dati nella Banca dati Licenze di Pubblica Sicurezza e nuova posizione nell'archivio dell'Ufficio Polizia Amministrativa.